



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE "SRD 05 – IMPIANTO FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI" – AZIONE SRD05.2 "IMPIANTO DI ARBORICOLTURA A CICLO BREVE O MEDIO-LUNGO SU SUPERFICI AGRICOLE – CICLO BREVE" DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023- 2027

SOMMARIO

Capo I Introduzione

- Articolo 1 Premessa
- Articolo 2 Finalità e localizzazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Aiuti di Stato
- Articolo 5 Dotazione finanziaria

Capo II Beneficiari, investimenti e spese

- Articolo 6 Tipologia di beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Investimenti ammissibili
- Articolo 8 Investimenti non ammissibili
- Articolo 9 Valutazioni ambientali
- Articolo 10 Spese ammissibili
- Articolo 11 Spese non ammissibili
- Articolo 12 Congruità e ragionevolezza delle spese

Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche

- Articolo 13 Forma, aliquota del sostegno e cumulabilità
- Articolo 14 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 15 Avvio e conclusione dell'operazione
- Articolo 16 Proroghe del termine di conclusione e rendicontazione

Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda

- Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 18 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno

- Articolo 19 Istruttoria e concessione del sostegno
- Articolo 20 Liquidazione del saldo del sostegno

Capo VI Impegni del beneficiario e varianti

- Articolo 21 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 22 Varianti
- Articolo 23 Impegni del beneficiario

Capo VII Disposizioni finali

- Articolo 24 Trattamento dati personali
- Articolo 25 Disposizioni di rinvio
- Articolo 26 Informazioni e contatti

ALLEGATI

Allegato A – Aree di pianura

Allegato B - Prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura

Allegato C – Modello di Piano di investimento (PI)

Allegato D – Criteri di selezione

Allegato E – Modello di relazione conclusiva

Allegato F – Modello di relazione di variante

Allegato G – Sanzioni per mancato rispetto degli impegni specifici

Capo I- Introduzione

Articolo 1 Premessa

1. Il presente bando è emanato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato "SRD05 – impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" – azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole – ciclo breve" contenuto nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023-2027, in conformità al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
2. Al presente bando si applicano le disposizioni previste:
 - dal PS PAC 2023-2027 Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 (versione n. 2.1);
 - dal CSR – Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2023, n. 1876 (versione n. 2);
 - dalle "Disposizioni attuative per gli interventi connessi agli investimenti di cui al complemento per lo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023-2027" (di seguito Disposizioni attuative) approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n. 1259, modificate con deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2024, n. 290 e con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2024, n. 620.

Articolo 2 Finalità e localizzazione

1. Il sostegno contribuisce al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali).
2. L'azione oggetto del presente bando, attraverso l'impianto su superfici agricole di nuovi soprassuoli di arboricoltura, risponde ai seguenti obiettivi specifici:
 - OS1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;
 - OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
 - OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
3. L'azione, inoltre, persegue le seguenti finalità di interesse nazionale:
 - incrementare la superficie dedicata all'arboricoltura da legno a ciclo breve;
 - incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile;
 - fornire prodotti legnosi e non legnosi;
 - diversificare il reddito aziendale agricolo.
4. Il presente bando si applica alle operazioni e ai relativi investimenti realizzati nelle aree di pianura della regione Friuli Venezia Giulia come da allegato A) con esclusione delle zone svantaggiate montane delimitate con deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2021, n. 705.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del bando valgono le definizioni di seguito riportate:
 - a) Piano di investimento (PI): piano redatto in coerenza con le Linee guida europee per "Afforestation and reforestation" e seguendo il modello Allegato C) contenente le informazioni relative al beneficiario, i dettagli dell'investimento e gli elementi utili a valutare l'efficacia e la coerenza degli investimenti;
 - b) Disponibilità giuridica di beni immobili: i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'investimento finanziato oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni o trasformazioni;

- c) superfici agricole: superfici come definite dall'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2115/2021 e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto DM 23 dicembre 2022, n. 660087;
- d) Rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- e) SIC: Siti di Interesse Comunitario identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;
- f) ZSC: Zone Speciali di Conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione; con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- g) ZPS: Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
- h) Sistema informativo dell'OPR (SI OPR FVG): sistema informativo regionale per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
- i) Piano di coltura e conservazione: documento identificativo dei criteri di conduzione tecnica della piantagione con l'evidenza dei risultati produttivi attesi, così come previsto dalla legge regionale 9/2007 (art. 41, comma 3).

Articolo 4 Aiuti di Stato

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022, in particolare, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 41 relativo agli aiuti alla forestazione e all'imboschimento.
2. Gli aiuti, di cui al comma 1, sono concessi solo successivamente all'avvenuta ricezione, da parte della Commissione europea, del numero identificativo del regime di aiuti trasmesso alla stessa ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

Articolo 5 Dotazione finanziaria

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 500.000,00 di cui quota FEASR pari ad euro 203.500,00.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie potranno essere utilizzate, su indicazione dell'Autorità di gestione regionale, per finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili entro la data di validità della stessa.

Capo II Beneficiari, investimenti e spese

Articolo 6 Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono i soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, titolari della conduzione delle superfici agricole oggetto dell'investimento.
2. I beneficiari di cui al comma 1 possiedono la disponibilità giuridica delle superfici agricole oggetto dell'investimento.
3. Le imprese non sono impresa in difficoltà come definite al punto (33) 63 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato dei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali della Commissione europea 2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022.
4. Nel caso di grandi imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472, la concessione dell'aiuto è subordinata alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

5. La disponibilità giuridica delle superfici agricole oggetto dell'investimento è garantita per un periodo superiore al vincolo di permanenza della coltura di otto anni, a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di presentazione della domanda di pagamento.
6. I requisiti di ammissibilità dei beneficiari sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale, obbligatoriamente costituito o aggiornato così come disposto all'articolo 3 delle Disposizioni attuative.

Articolo 7 Investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili gli investimenti per l'imboschimento che utilizzano le varietà clonali del pioppo (specie plurime del genere botanico *Populus*) a rapido accrescimento idonee alla pioppicoltura, con durata del periodo culturale totale non inferiore a otto cicli vegetativi annuali, così come riportato nel Piano di coltura e conservazione presente in allegato al Piano di investimento, ed in riferimento alla superficie agricola oggetto di investimento.
2. Il termine del ciclo vegetativo annuale, di cui al comma 1, è fissato al 10 novembre di ogni anno.
3. Ai fini dell'ammissibilità gli investimenti di cui al comma 1:
 - a) sono realizzati su superfici definibili agricole nell'annata agraria precedente alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 8 comma 1 lettera b);
 - b) la superficie minima imboschita di ogni singolo appezzamento, inteso come fondo che interessa una o più particelle catastali, non è inferiore a 0,50 ettari;
 - c) la superficie oggetto di investimento è quella effettivamente interessata dalle lavorazioni agronomiche preparatorie alla realizzazione dell'impianto;
 - d) la distanza tra il colletto della pianta più esterna ed il perimetro della superficie di ogni singolo appezzamento costituente la superficie oggetto di investimento, nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti, non è superiore a 6 metri;
 - e) la densità di impianto è compresa tra un minimo di duecento e un massimo di trecentotrenta piante per ettaro;
 - f) il progetto di impianto è compatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, è ammissibile la piantagione delle varietà clonali aventi le seguenti caratteristiche e condizioni:
 - a) i cloni sono quelli di cui all'elenco dei cloni di pioppo iscritti nel registro nazionale dei materiali di base nella categorie "qualificati", "controllati" e "controllati in via provvisoria", ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) approvato con decreto ministeriale oppure quelli registrati negli altri paesi dell'Unione europea dalle autorità competenti;
 - b) i cloni a maggiore sostenibilità ambientale (M.S.A.) sono quelli certificati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, o altro analogo istituto internazionale di ricerca legalmente riconosciuto;
 - c) qualora l'impianto venga realizzato in superfici agricole incluse nelle aree componenti la Rete Natura 2000, i cloni sono quelli consentiti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000;
 - d) per tutte le superfici su cui si effettua la piantumazione è assicurata una mescolanza di cloni di pioppo che include almeno due varietà clonali, di cui una M.S.A., e la meno abbondante fra le due costituisce almeno l'8% (otto per cento) della superficie oggetto di intervento;
 - e) per superfici su cui si effettua la piantumazione superiori a 200 ettari, è assicurata una mescolanza di cloni di pioppo che include almeno tre varietà clonali, di cui due M.S.A., e la meno abbondante costituisce almeno l'8% (otto per cento) della superficie oggetto di intervento.
5. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi).

Articolo 8 Investimenti non ammissibili

1. Non sono ammissibili gli investimenti:
 - a) avviati prima della presentazione della domanda di sostegno;
 - b) realizzati su superfici che alla data del 31 dicembre 2020 erano caratterizzate da codice macrouso 651 colture arboree specializzate con codice di occupazione del suolo "500 arboricoltura";

- c) realizzati su superfici a foraggiere permanenti, inclusi i prati stabili tutelati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 e i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021);
- d) realizzati su superfici a oliveto;
- e) realizzati in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere (incluse le torbiere e le zone umide ricadenti nelle aree Natura 2000 e in quelle istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42);
- f) che prevedono impianti di bosco ceduo a rotazione rapida (*Short Rotation Coppice e Short Rotation Forestry*), di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale a 8 anni;
- g) che prevedono impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Articolo 9 Valutazioni ambientali

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente si applica quanto disposto dall'articolo 8 delle Disposizioni attuative.
2. Il termine di sei mesi della proroga di cui all'articolo 8, comma 1 delle Disposizioni attuative è complessivo.
3. La mancata presentazione all'Ufficio attuatore, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1 delle Disposizioni attuative comprensivo dell'eventuale proroga, delle valutazioni ambientali previste dalla normativa di settore comporta l'inammissibilità a finanziamento dell'investimento.

Articolo 10 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) la fornitura di pioppelle di uno o due anni, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria e rilasciata nei termini di legge;
 - b) l'impianto e gli altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, comprese le lavorazioni agronomiche di preparazione e sistemazione del terreno, squadratura, tracciamento dei filari, trasporto;
 - c) le altre operazioni correlate all'impianto, quali concimazione organica o minerale, entro i limiti stabiliti dalle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'irrigazione localizzata per il compattamento del suolo attorno alle radici e al colletto delle piante per favorirne l'attecchimento, da eseguirsi contestualmente alla loro messa a dimora;
 - d) gli onorari di professionisti e consulenti, le spese per analisi dei terreni, le spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui alle lettere a), b) e c) entro la percentuale massima del 10 per cento dei costi medesimi.
2. Il costo complessivo di cui al comma 1 non può eccedere l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ettaro di superficie d'intervento.

Articolo 11 Spese non ammissibili

1. Le spese non ammissibili sono indicate nelle Disposizioni attuative all'articolo 5.
2. Inoltre non sono ammissibili ai fini del presente bando le spese:
 - a) effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese tecniche connesse alla progettazione degli investimenti, alla stesura del Piano di investimento (PI) e degli studi di fattibilità che possono essere fatturate e quietanzate dal beneficiario entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) inerenti agli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

Articolo 12 Congruità e ragionevolezza delle spese

1. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere congrue e ragionevoli in funzione dell'operazione programmata.
2. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene:
 - a) per i lavori di realizzazione dell'impianto, mediante la verifica della seguente documentazione allegata alla domanda di sostegno:
 - a.1) Piano di investimento, redatto utilizzando il modello allegato C) con particolare riferimento agli allegati grafici di inquadramento territoriale ed individuazione della superficie di intervento e al computo metrico estimativo redatto sulla base del "Prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura" di cui all'allegato B);
 - a.2) nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nel Prezzario di cui all'allegato B), la valutazione di congruità avviene attraverso l'analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi

relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario o, se non presenti, al prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando;

b) secondo le indicazioni riportate nelle Disposizioni attuative all'articolo 6, comma 2, lettera i) e j) e comma 3 per i beneficiari privati e all'articolo 7 per i beneficiari pubblici.

3. Nel caso di beneficiari privati:

a) le spese correlate a preventivi rilasciati con modalità diverse dalle Disposizioni attuative non sono ritenute congrue e non sono ammesse a finanziamento;

b) la spesa ammissibile relativa alle eventuali spese generali per la stesura del PI, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili non è superiore a quella derivante dall'applicazione della metodologia di cui all'articolo 6, comma 2 lettera i), punto i.2) delle Disposizioni attuative.

4. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli investimenti:

a) la spesa ammessa non è superiore a quella ritenuta congrua in fase di ammissibilità;

b) in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati; ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e gli importi corrispondenti nelle fatture presentate; in ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.

Capo III Tipologia di sostegno, criteri di selezione e tempistiche

Articolo 13 Forma, aliquota del sostegno e cumulabilità

1. Il sostegno è erogato in forma di sovvenzione in conto capitale applicando alla spesa ammissibile dell'operazione l'aliquota del 80%.

2. Il sostegno è erogato in conformità alle condizioni stabilite dalla disciplina degli aiuti di Stato.

3. Il sostegno ricevuto dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento di cui al presente bando non è cumulabile con altre eventuali diverse forme di sostegno di qualsiasi genere e tipo ivi compresi gli incentivi di carattere fiscale.

Articolo 14 Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria, si applicano i criteri di selezione e di priorità di cui all'allegato D).

2. La domanda di sostegno che non raggiunge il punteggio minimo di 40 punti non è ammessa a finanziamento.

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

Articolo 15 Avvio e conclusione dell'operazione

1. L'operazione finanziata è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione, dopo la presentazione della domanda di sostegno, salvo quanto previsto al precedente articolo 11, comma 2, lettera a).

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, fa fede la data più favorevole tra le seguenti: data del documento di trasporto (DDT), data della fattura accompagnatoria o della prima fattura emessa pertinente ai lavori di realizzazione dell'investimento.

3. L'operazione è conclusa e rendicontata, con la presentazione della domanda di pagamento, entro il termine di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la concessione di eventuali proroghe richieste e autorizzate con le modalità stabilite all'articolo 16.

4. La mancata presentazione della domanda di pagamento entro il termine fissato, comprensivo di eventuali proroghe, comporta la revoca del provvedimento di concessione del sostegno e il recupero di eventuali somme già liquidate.

Articolo 16 Proroghe del termine di conclusione e rendicontazione

1. Il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore, entro il termine di conclusione e rendicontazione dell'intervento, una o più proroghe del termine, per motivi documentati, imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

2. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato, può concedere le proroghe di cui al comma 1, fino ad un massimo di complessivi 9 (nove) mesi, e lo comunica al beneficiario.

Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, a pena di inammissibilità, compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo OPR FVG (raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it) entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR).
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto dell'Autorità di gestione regionale, da pubblicare sul BUR.
3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando e le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022.

Articolo 18 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
 - a) documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
 - b) Piano di investimento redatto utilizzando il modello allegato C) comprensivo di:
 - b.1) piano di coltura e conservazione contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo minimo di permanenza dell'impianto stesso;
 - b.2) computo metrico estimativo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), punto a.1);
 - b.3) eventuale analisi dei prezzi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), punto a.2);
 - b.4) allegati grafici di inquadramento territoriale ed individuazione della superficie di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), punto a.1);
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 - c.1) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - c.2) la compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali;
 - d) per le operazioni che comportano rischi di interferenze con habitat e specie degli ambiti riconducibili alla rete ecologia Natura 2000, ove già disponibile, valutazione d'incidenza (VIncA) redatta in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1183; in caso contrario, la valutazione d'incidenza è presentata entro il termine di cui all'articolo 9 del bando;
 - e) nel caso di grandi imprese:
 - e.1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che l'impresa è grande impresa;
 - e.2) piano di gestione forestale o uno strumento equivalente;
 - f) per i beneficiari in possesso delle certificazioni di gestione forestale sostenibile: copia delle relative certificazioni;
 - g) per i beneficiari pubblici: check list (disponibile sul sito www.opr.fvg.it, sezione modulistica), relativa alle procedure di gara adottate o da adottare ai fini dell'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere, forniture di beni e servizi necessari per l'esecuzione dell'operazione;
 - h) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 6, comma 2, lettere i e j) delle Disposizioni attuative.
2. La documentazione richiesta al comma 1 lettera b) è allegata a pena di inammissibilità.

Capo V Istruttoria, concessione e liquidazione del sostegno

Articolo 19 Istruttoria e concessione del sostegno

1. Gli uffici attuatori, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolgono l'istruttoria delle domande di competenza e trasmettono l'esito all'Autorità di gestione regionale ai fini della formazione della graduatoria.

2. L'Autorità di gestione regionale entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno predispone la graduatoria, adotta il provvedimento di approvazione della stessa e lo pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Gli Uffici attuatori concedono il sostegno entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui l'operazione comporti rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta conclusione delle procedure di valutazioni di settore, secondo le modalità di cui all'articolo 8 delle Disposizioni attuative e dell'articolo 9 del presente bando.

Articolo 20 Liquidazione del saldo del sostegno.

1. Entro il termine di conclusione dell'operazione di cui all'articolo 15, a pena di revoca del sostegno concesso e fatta salva la concessione di proroghe, il beneficiario presenta la domanda di pagamento in formato elettronico sul sistema informativo secondo le modalità indicate all'articolo 15 delle Disposizioni attuative.
2. Alla domanda di pagamento è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
 - b) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario utilizzando il modello allegato E), contenente i seguenti elementi:
 - descrizione dell'operazione e degli investimenti realizzati;
 - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - quadro finanziario di raffronto, per investimento, tra spese previste e spese sostenute coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - la dimostrazione del raggiungimento delle finalità, obiettivi e risultati previsti;
 - in caso di presentazione di variante a conclusione dell'opera, dettaglio tecnico – illustrativo delle variazioni attuate rispetto alle caratteristiche realizzative approvate;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale di cui all'articolo 12, comma 1 delle Disposizioni attuative;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4 delle Disposizioni attuative;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) nel caso di beneficiari imprese, copia dei registri IVA in cui sono registrate le fatture presentate a rendiconto, qualora presente l'obbligo di registrazione;
 - g) nel caso di beneficiari pubblici, se non già trasmesse, check list appalti disponibile sul sito www.opr.fvg.it relativa all'affidamento dei contratti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi;
 - h) in relazione al progetto e se non già trasmesse, copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera nonché copia delle eventuali prestazioni integrative utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche;
 - i) per beneficiari privati: computo metrico consuntivo, redatto sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento; in caso di variazioni finali rispetto al computo metrico estimativo approvato: quadro di raffronto tra le voci di spesa approvate e proposte in consuntivo a saldo e, se pertinente, documentazione richiesta dall'articolo 6 delle Disposizioni attuative in funzione dell'investimento oggetto di variante;
 - l) per beneficiari pubblici: conto finale dei lavori compilato dal direttore dei lavori e comprensivo di eventuali varianti rispetto al computo metrico approvato, sottoscritto dall'esecutore e trasmesso al responsabile unico del procedimento (RUP);
 - m) copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti riferimenti del certificato di provenienza e di identità clonale rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione); copia del passaporto delle piante CEE, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
 - n) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:

- che le spese documentate e sostenute sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata col presente bando e non sono state rendicontate a valere su altri strumenti di finanziamento pubblico;
 - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono registrate contabilmente ai fini IVA, qualora presente l'obbligo di registrazione;
 - nel caso di beneficiari pubblici, il rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi;
- o) scheda, debitamente compilata e firmata, del modello di monitoraggio aggiornato alla data della presentazione della domanda di pagamento.
3. La documentazione di cui al comma 2 che non rispetta le modalità previste dall'art. 12 delle Disposizioni attuative comporta l'inammissibilità della relativa spesa.
4. L'ufficio attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento esegue i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
5. L'erogazione dell'aiuto non può essere effettuata qualora, a seguito di apposita visura richiesta mediante il registro nazionale aiuti (RNA), il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Capo VI Impegni del beneficiario e varianti

Articolo 21 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno trasmette all'ufficio attuatore i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata.

Articolo 22 Varianti

1. Le varianti all'operazione ammessa al sostegno sono disciplinate dall'articolo 10 delle Disposizioni attuative.
2. In attuazione e ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 2, punto b.2) delle Disposizioni attuative, costituiscono criteri caratterizzanti l'intervento, la cui riduzione costituisce variante non ammissibile, i criteri relativi ai principi "tipologie e caratteristiche dell'operazione".
3. Ai fini della descrizione e motivazione delle varianti, il beneficiario utilizza il modello di relazione di cui all'allegato F).

Articolo 23 Impegni del beneficiario

1. Il beneficiario rispetta gli impegni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) h), i), j) e k) delle Disposizioni attuative. L'impegno di cui al comma 1, lettera d) delle Disposizioni attuative è sostituito, nel presente bando, dagli impegni di cui al comma 2, lettere a) e b).
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1 il beneficiario rispetta i seguenti impegni specifici:
 - a) mantenere la conduzione delle superfici di investimento dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di permanenza della coltura, fissato in otto anni a decorrere dal primo gennaio successivo alla presentazione della domanda di pagamento;
 - b) non modificare la natura degli impianti per un periodo almeno pari al vincolo di permanenza della coltura, definito alla precedente lettera a), in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento;
 - c) ottenere la certificazione forestale per la gestione sostenibile dell'impianto entro la presentazione della domanda di pagamento.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2024, n. 620 la quale riporta le modalità di controllo degli impegni stessi.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzioni indicate nell'allegato G) il quale riporta le modalità di controllo degli impegni.

Capo VII Disposizioni finali

Articolo 24 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 25 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge n. 241/1990 e la legge regionale n. 7/2000.

Articolo 26 Informazioni e contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Francesco Portelli, telefono 0432/555889, e-mail: francesco.portelli@regione.fvg.it.
2. PEC: svilupporurale@certregione.fvg.it
3. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito: [Europa FVG \(regione.fvg.it\)](https://www.europa.fvg.it/regione.fvg.it).